



COMUNE DI SANTA FIORA (Provincia di Grosseto)

Deliberazione C.C. n. 69 del 18.12.2025 e ss.mm.ii

REGOLAMENTO ZONE A TRAFFICO LIMITATO DEL COMUNE DI SANTA FIORA E DISCIPLINARE PER IL
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE E SOSTA IN DEROGA AI DIVIETI VI-
GENTI NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO

Indice

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Classificazione delle ZTL

- 2.1 Zona a Traffico Limitato A (Via della Ripa, Via delle Mura)
- 2.2 Zona a Traffico Limitato B (elenco vie e piazze con varco elettronico)

Art. 3 – Orari e modalità di accesso

- 3.1 Orari di validità ZTL A
- 3.2 Orari di validità ZTL B
- 3.3 Deroghe temporanee

Art. 4 – Tipologia delle autorizzazioni

Art. 5 – Descrizione dell'autorizzazione

Art. 6 – Validità, rinnovo e sostituzione dei permessi

Art. 7 – Rilascio e gestione dei permessi

- 7.1 Residenti
- 7.2 Proprietari e utilizzatori di garage
- 7.3 Dimoranti temporanei
- 7.4 Autotrasportatori – Corrieri – Fornitori - Artigiani – Commercianti – Manutentori Di Impianti
- Titolari di attività produttive
- 7.5 Strutture Ricettive (B&B, alberghi)
- 7.6 Assistenza a minori 14 anni – ultraottantenne - persone con disabilità (CUDE)
- 7.7 Servizi

Art. 8 – Permessi provvisori

- 8.1 Accessi giornalieri
- 8.2 permessi temporanei prolungati

Art. 9 – Veicoli esenti dai divieti – lista bianca

- 9.1 Contrassegno unificato disabili europeo (CUDE)
- 9.2 Lista bianca
- 9.3. Veicoli che non necessitano di autorizzazione

10 Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina la circolazione e la sosta dei veicoli nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL) come definite dall'art. 3 del Codice della Strada, istituite nel centro storico di Santa Fiora.

Le zone a traffico limitato (ZTL), come definite dall'art. 3 C.d.S. è un'area in cui l'accesso, la sosta e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e veicoli.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 19.03.2015, successivamente modificata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 27.11.2025 la ZTL è stata delimitata in relazione agli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" in due aree distinte come meglio specificato all'art. 2.

Le finalità principali sono:

- la tutela del patrimonio storico-artistico;
- la salvaguardia della sicurezza stradale e dei pedoni;
- la riduzione del traffico veicolare e dell'inquinamento acustico e ambientale;
- la garanzia della vivibilità per residenti, attività economiche e visitatori.

Art. 2 – Classificazione delle ZTL

2.1 Zona a Traffico Limitato A

Comprende: **Via della Ripa e Via delle Mura, Via dell'Amorino.**

Non è controllata da varco elettronico.

2.2 Zona a Traffico Limitato B

Comprende: **Piazza Garibaldi, Via Carolina, Via di Mezzo, Via Sforza, Via S. Michele, Piazza S. Michele, Via dell'Olmo, Piazza Carducci, Via Diacceto, Via Belle Donne, Via dei Forni, Via del Fondaccio, Piazza XXII Giugno, Piazza Arcipretura, Piazza Sant'Agostino, Piazza del Borgo, Piazza Sant'Antonio, Piazza del Ghetto, Via Sant'Antonio, Via Lunga, Via degli Orti, Via Sguazza, Via delle Monache.**

È controllata da varco elettronico. L'ottenimento dell'autorizzazione alla circolazione e sosta nella ZTL B, secondo i criteri di seguito specificati, comporta l'inserimento delle targhe dei veicoli autorizzati nel database del sistema di videocontrollo. Il sistema di videocontrollo rileva mediante telecamere in grado di leggere i numeri di targa il transito dei veicoli dai varchi controllati elettronicamente; le targhe vengono confrontate con il database dei veicoli autorizzati; i veicoli non autorizzati saranno sanzionati.

Le targhe inserite nel database saranno esclusivamente quelle stampate sull'autorizzazione, l'utente titolare del permesso è quindi tenuto, se non vuole incorrere in sanzioni, a comunicare tempestivamente all'Ufficio Polizia Locale qualunque variazione relativa ai numeri di targa secondo le modalità indicate nel proseguo.

L'ubicazione dei varchi elettronici e la tipologia di accesso controllato sono riportati nel seguente elenco dove il termine "INGRESSO" indica che il controllo del transito è effettuato immediatamente a valle di un accesso di ingresso alla ZTL.

VARCO N. 1: Piazza Garibaldi (INGRESSO)

VARCO N. 2: Via Carolina int. Via della Peschiera (INGRESSO).

Art. 3 – Orari e modalità di accesso

3.1 Orari di validità ZTL A

Il divieto di accesso e sosta è attivo:

- dal mese di ottobre al mese di aprile dalle ore 08:00 alle ore 20:00
- dal mese di maggio al mese di settembre dalle ore 08:00 alle ore 23:00

7 giorni su 7, con le deroghe previste dal presente regolamento e salvo provvedimenti che saranno adottati e resi noti mediante Ordinanza del Responsabile del Servizio;

3.2 Orari di validità ZTL B

Il divieto di accesso e sosta è attivo:

- dal mese di ottobre al mese di aprile dalle ore 08:00 alle ore 20:00
- dal mese di maggio al mese di settembre dalle ore 08:00 alle ore 23:00

7 giorni su 7, con le deroghe previste dal presente regolamento e salvo provvedimenti che saranno adottati e resi noti mediante Ordinanza del Responsabile del Servizio;

3.3 Deroghe temporanee

Il Comune può concedere autorizzazioni straordinarie e temporanee per esigenze documentate (eventi, lavori, manifestazioni, traslochi, emergenze).

Art. 4 – Tipologia delle autorizzazioni valide sia per la ZTL A e ZTL B

L'Amministrazione Comunale, su domanda dei singoli richiedenti che ne abbiano diritto, rilascia autorizzazioni alla circolazione e sosta secondo le seguenti tipologie:

RESIDENTI nelle vie comprese nelle ZTL

GARAGE situati all'interno delle ZTL

DIMORANTI con contratto di affitto o motivi di studio, lavoro

AUTOTRASPORTATORI – CORRIERE – FORNITORI

ARTIGIANI – COMMERCianti – MANUTENTORI DI IMPIANTI – TITOLARI DI ATTIVITA' PRODUTTIVE per esigenze operative o di servizio

STRUTTURE RICETTIVE (B&B, alberghi)

ASSISTENZA GENERICA MINORI 14 ANNI – ULTRAOTTANTENNE – PERSONE CON DISABILITA'/INFERMA

Di norma i permessi non sono cumulabili, ovvero la targa del veicolo potrà essere associata ad un solo permesso.

Nel permesso è riportato il numero di targa del veicolo autorizzato.

Per i rimorchi ed i semirimorchi può essere rilasciato un permesso della stessa tipologia di quello rilasciato per il veicolo che lo traina, e lo stesso non verrà conteggiato nel numero massimo dei permessi rilasciabili.

L'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni è l'Ufficio di Polizia Locale.

Le domande per il rilascio dei permessi di circolazione e sosta possono essere presentate direttamente all'Ufficio di Polizia Locale, unicamente nei giorni di apertura al pubblico specificati sulla pagina web istituzionale dell'Ente, o utilizzando l'applicazione online presente nel Portale permessi ZTL del Comune di Santa Fiora allegando la documentazione richiesta, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di quanto stabilito nel presente regolamento.

I dati e le informazioni fornite per il rilascio dei permessi di circolazione e sosta costituiscono autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e sono soggetti ai controlli previsti da tale decreto.

Ove nel corso dell'anno venisse meno il possesso dei requisiti che hanno determinato il rilascio del permesso, il medesimo perde efficacia automaticamente senza ulteriori comunicazioni.

Art. 5 – Descrizione dell'autorizzazione

L'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale contiene, di norma, i seguenti elementi:

1. il numero dell'autorizzazione;
2. l'indicazione della tipologia tra quelle elencate all'art. 4;
3. la targa del veicolo autorizzato per il quale il permesso è valido;
4. la data di rilascio e la data di scadenza;

Art. 6 – Validità, rinnovo e sostituzione dei permessi

La data di scadenza del permesso è apposta al momento del rilascio sul permesso. I permessi mantengono la validità indicata a condizione che siano mantenuti i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.

La domanda di rinnovo dovrà essere presentata direttamente all'Ufficio Polizia Locale, unicamente nei giorni di apertura al pubblico specificati sulla pagina web istituzionale dell'Ente, o utilizzando l'applicazione online presente nel Portale permessi ZTL del Comune di Santa Fiora allegando la documentazione richiesta.

Qualora si verifichi la necessità di effettuare un cambio targa per un permesso in corso di validità, è necessario presentare apposita comunicazione dei dati del nuovo veicolo direttamente all'Ufficio Polizia Locale, unicamente nei giorni di apertura al pubblico specificati sulla pagina web istituzionale dell'Ente, o utilizzando l'applicazione online presente nel Portale permessi ZTL del Comune di Santa Fiora, ed il permesso verrà aggiornato con la nuova targa mantenendo lo stesso numero e la stessa scadenza.

Anche in caso di smarrimento, furto o deterioramento la ristampa potrà essere richiesta all'Ufficio Polizia Locale, unicamente nei giorni di apertura al pubblico specificati sulla pagina web istituzionale dell'Ente.

Art. 7 – Rilascio e gestione dei permessi

7.1 Residenti ZTL A e ZTL B

Il permesso di transito e sosta viene rilasciato ai residenti delle vie e delle piazze della Zona a Traffico Limitato A e B.

A ciascun permesso può essere associata una sola targa dei membri del nucleo familiare anagraficamente risultante, appartenente a veicoli di proprietà oppure detenuti in forza di:

- contratto (per esempio: di leasing, di nolo a lungo termine, superiore a 30 giorni, di comodato d'uso registrato o annotato nel libretto – ai sensi della cir. MIT 10/07/2014 e dell'art. 94 co. 4 bis del Codice della Strada e art. 247-bis, D.P.R. n. 495/1992)
- possesso di veicolo aziendale ad uso esclusivo in qualità di assegnatario, presentando apposita dichiarazione dell'impresa;
- disponibilità esclusiva di un veicolo risultante dalla carta di circolazione conformemente a quanto stabilito dall'art. 94 co. 4 bis del Codice della Strada e art. 247- bis D.P.R. n. 495/1992.

La targa associata al permesso potrà essere esclusivamente quella appartenente alle seguenti categorie C.d.S:

- categoria L (L2e, L4e, L5e, L6e, L7e: motocarrozze, motocarri, quadricicli, etc.);
- categoria M1;
- categoria N1 solo autoveicolo immatricolabile autocarro;

Per ogni nucleo familiare la cui unità abitativa è ubicata nella ZTL A e ZTL B, in possesso di almeno una patente di guida di cat. B o superiore, possono essere rilasciati più permessi fino ad un massimo di due, limitando tuttavia la sosta ad un solo veicolo alla volta.

In presenza di tre patenti nel nucleo familiare è possibile ottenere un ulteriore permesso.

<i>Residenti ZTL A e B</i>	
Transito	Sempre consentito in ZTL A e B
Sosta	Consentita gratuita senza limiti di orario
n. massimo 3 permessi	Validità
1° auto (massimo 1 per nucleo)	5 anni dalla data del rilascio

2° auto (massimo 1 per nucleo)	3 anni dalla data del rilascio
3° auto (massimo 1 per nucleo)	3 anni dalla data del rilascio

Per ogni ciclomotore/motociclo a due ruote appartenente ai componenti del nucleo familiare anagraficamente risultante, può essere rilasciato un permesso senza ulteriori limitazioni.

7.2 Proprietari e utilizzatori di garage ZTL A e ZTL B

Il permesso viene rilasciato a chi ha disponibilità di un garage all'interno della ZTL A e ZTL B in qualità di proprietario o affittuario/comodatario o persona autorizzata all'utilizzo di detto garage.

I permessi sono nominativi e intestati al richiedente.

A ciascun permesso può essere associata una sola targa appartenente a veicoli di proprietà del richiedente oppure detenuti in forza di:

- contratto (per esempio: di leasing, di nolo a lungo termine, superiore a 30 giorni, di comodato d'uso registrato o annotato nel libretto – ai sensi della cir. MIT 10/07/2014 e dell'art. 94 co. 4 bis del Codice della Strada e art. 247-bis, D.P.R. n. 495/1992)
- possesso di veicolo aziendale ad uso esclusivo in qualità di assegnatario, presentando apposita dichiarazione dell'impresa;
- disponibilità esclusiva di un veicolo risultante dalla carta di circolazione conformemente a quanto stabilito dall'art. 94 co. 4 bis del Codice della Strada e art. 247- bis D.P.R. n. 495/1992.

I permessi possono essere rilasciati alle seguenti condizioni:

- al residente della ZTL A e ZTL B che la disponibilità di un garage dove poter parcheggiare all'interno il veicolo appartenente ai membri del nucleo familiare anagraficamente risultante;
- al non residente nella ZTL A e ZTL B che ha la disponibilità di un garage (proprietario/affittuario/comodatario) dove poter parcheggiare all'interno il veicolo;

La targa associata al permesso potrà essere esclusivamente quella appartenente alle seguenti categorie C.d.S:

- categoria L (L2e, L4e, L5e, L6e, L7e: motocarrozze, motocarri, quadricicli, etc.);
- categoria M1;
- categoria N1 solo autoveicolo immatricolabile autocarro;

Garage ZTL A e B	
Transito	Sempre consentito in ZTL A e B

Sosta	Non consentita. È ammessa la “fermata” art. 157 lett. b) C.d.S.
n. massimo concedibile	n. 3 permessi limitatamente alla superficie catastale del garage
Validità	3 anni dalla data del rilascio per garage di proprietà 1 anno dalla data del rilascio per garage in affitto/comodato

Il permesso Garage ZTL A e ZTL B viene rilasciato alle seguenti ulteriori condizioni:

- alla domanda deve essere allegata la planimetria del garage/posto auto (cortile, resede o pertinenza in genere) con i relativi dati catastali, oltre alla documentazione fotografica;
- nel caso il garage sia in affitto o in comodato deve essere allegata alla domanda copia del contratto di affitto o di comodato debitamente registrato ed intestato al richiedente. È consentita dichiarazione sostitutiva di tale documento (nel caso del contratto di affitto/comodato l'autocertificazione deve riportare, oltre che indirizzo, civico anche il numero di registrazione del contratto, la data di stipula e l'ufficio presso il quale è avvenuta la registrazione). Non sono ammesse, ai fini del rilascio, autorizzazioni all'uso del garage/posto auto o forme di accordo similari diverse da quelle contrattuali summenzionate.

7.3 Dimoranti temporanei

Il permesso di transito e sosta viene rilasciato a coloro che dimorano temporaneamente in un'abitazione ubicata nella ZTL A e ZTL B. Viene rilasciato nei seguenti casi:

1. a chi non è residente nel Comune di Santa Fiora
2. a chi risiede nel Comune di Santa Fiora fuori dalla ZTL A e B;

Il richiedente dovrà presentare una dichiarazione debitamente documentata attestante i motivi della dimora e potrà ottenere il rilascio del permesso esclusivamente nei seguenti casi:

- motivi di studio o lavoro propri o del coniuge (motivazione valida solo nel caso di non residente nel Comune di Santa Fiora) presentando contratto di lavoro o busta paga;
- se coniuge legalmente separato o dimostrando avvio iter legale della separazione;
- per prestare assistenza sanitaria a persona non autosufficiente presentando certificato medico;
- se proprietario dell'appartamento usato come dimora anche saltuaria a condizione che questi risulti libero (non affittato, non concesso in comodato a terzi);

I permessi sono nominativi e intestati esclusivamente al richiedente dimorante nella ZTL A o B.

A ciascun permesso può essere associata una sola targa di un veicolo di proprietà del richiedente o detenuto in forza di:

- contratto (per esempio: di leasing, di nolo a lungo termine, superiore a 30 giorni, di comodato d'uso registrato o annotato nel libretto – ai sensi della cir. MIT 10/07/2014 e dell'art. 94 co. 4 bis del Codice della Strada e art. 247-bis, D.P.R. n. 495/1992)
- possesso di veicolo aziendale ad uso esclusivo in qualità di assegnatario, presentando apposita dichiarazione dell'impresa;
- disponibilità esclusiva di un veicolo risultante dalla carta di circolazione conformemente a quanto stabilito dall'art. 94 co. 4 bis del Codice della Strada e art. 247- bis D.P.R. n. 495/1992;
- in alternativa alle summenzionate ipotesi l'auto può essere del coniuge, di un figlio o dei genitori.

La targa associata al permesso potrà essere esclusivamente appartenente alle seguenti categorie di veicoli secondo la classificazione di cui all'art. 47 C.d.S.:

- categoria L (L2e, L4e, L5e, L6e, L7e: motocarrozze, motocarri, quadricicli, etc.);
- categoria M1;
- categoria N1 solo autoveicolo immatricolabile autocarro;

Al richiedente, può essere rilasciato un solo permesso.

<i>Dimorante ZTL A e B</i>	
Transito	Sempre consentito in ZTL A e B
Sosta	Non consentita
Validità	Non residente: massimo n. 1 permesso valido 1 anno dalla del rilascio
	Residente a Santa Fiora ma fuori dalla ZTL A e ZTL B: massimo n. 1 permesso valido 1 anno dalla del rilascio

Il permesso Dimoranti ZTL A viene rilasciato alle seguenti ulteriori condizioni:

- il richiedente deve essere in possesso di patente B o superiore;
- il richiedente dovrà presentare una dichiarazione attestante che la dimora è ubicata nella Z.T.L. A allegando copia del contratto di affitto/comodato registrato o atto di proprietà dell'appartamento ove è stabilita la dimora, intestato al richiedente o a parente di primo grado o al coniuge. È consentita dichiarazione sostitutiva di tale documento (nel caso del contratto di affitto l'autocertificazione deve riportare, oltre che indirizzo, civico ed interno

dell'appartamento, anche il numero di registrazione del contratto, la data di stipula e l'ufficio presso il quale è avvenuta la registrazione);

- inoltre dovrà essere allegata copia delle utenze domestiche di luce e gas intestate al richiedente (salvo che le medesime siano intestate al proprietario dell'immobile e che ciò sia previsto nel contratto di affitto). Non è consentita dichiarazione sostitutiva delle utenze domestiche;
- ai fini del rilascio del permesso non è valida la semplice autorizzazione all'uso dell'appartamento rilasciata a favore del richiedente da parte del soggetto avente un titolo reale comprovante la disponibilità, o altre forme di accordo similari diverse da quelle contrattuali summenzionate.

7.4 Autotrasportatori – Corrieri – Fornitori - Artigiani – Commercianti – Manutentori Di Impianti – Titolari di attività produttive – Banche

Nel caso risulti dalla visura camerale della C.C.I.A. o alternativamente dal certificato di iscrizione all'albo professionale di appartenenza, o da SCIA, che il richiedente svolga una fra le attività elencate di seguito:

- autotrasportatore / corriere / corriere espresso;
- fornitore in genere (sono equiparati ai fornitori le ditte che effettuano commercio all'ingrosso di alimentari e/o merci deperibili). I permessi, in numero massimo di tre, possono essere rilasciati esclusivamente per i mezzi idonei al trasporto merci (veicoli commerciali).
- artigiani;
- commercianti;
- manutentori di Impianti;
- titolari di attività produttive con sede all'interno della ZTL A e B;
- banche (es. portavalori)

potrà ottenere massimo n. 2 permessi.

Per i mezzi appartenenti alla categoria N2, con massa complessiva superiore a 3.5t e inferiore a 7,5t potrà essere rilasciato un solo permesso, compreso nel limite massimo dei 2 permessi rilasciabili.

<i>Autotrasportatori – Corrieri – Fornitori - Artigiani – Commercianti – Manutentori Di Impianti – Titolari di attività produttive – banche</i>		
	ZTL A	ZTL B
Transito	Sempre consentito	Sempre consentito

Sosta	Consentita per tempo massimo 1 ora con disco orario gratuita e ore successive a pagamento (*)	Consentita per tempo massimo 1 ora con disco orario gratuita e ore successive a pagamento (*)
massimo n. 2 permessi	Validità	
1° veicolo	3 anni dalla data del rilascio	
2° veicolo		
massimo 1 permesso per mezzi N2 con massa > 3,5 t e < 7,5t		

(*) la tariffa oraria per soste superiori ad 1 ora verrà stabilita con altro provvedimento.

7.5 Strutture Ricettive (B&B, alberghi, locazioni turistiche) all'interno della ZTL A e ZTL B

Nel caso risulti dalla visura camerale della C.C.I.A., o altra documentazione che il richiedente svolga attività di Bed and Breakfast, locazioni turistiche o attività alberghiera situato all'interno della ZTL A e ZTL B potrà ottenere un solo permesso per il transito all'interno della ZTL A e ZTL B. Sono assimilabili ai Bed and Breakfast i contratti di locazione a breve termine con durata inferiore a 30gg previa presentazione del codice CIN, in tal caso il permesso è rilasciabile al locatore.

Il permesso è nominativo e intestato al:

- titolare di un'impresa individuale;
- società;
- locatore;

A ciascun permesso può essere associata una targa appartenente a veicoli di proprietà o detenuto in forza di:

- contratto (per esempio: di leasing, di nolo a lungo termine, superiore a 30 giorni, di comodato d'uso registrato o annotato nel libretto – ai sensi della cir. MIT 10/07/2014 e dell'art. 94 co. 4 bis del Codice della Strada e art. 247-bis, D.P.R. n. 495/1992)
- disponibilità esclusiva di un veicolo risultante dalla carta di circolazione conformemente a quanto stabilito dall'art. 94 co. 4 bis del Codice della Strada e art. 247- bis D.P.R. n. 495/1992;

La targa associata al permesso potrà essere esclusivamente appartenente alle seguenti categorie di veicoli secondo la classificazione di cui all'art. 47 C.d.S.:

- categoria L (L2e, L5e, L7e);
- categoria M1;
- categoria N1;

Strutture Ricettive (B&B, alberghi) all'interno della ZTL A e ZTL B	
Transito	Sempre consentito
Sosta	Consentita per tempo massimo di 60 minuti con disco orario negli spazi ove è consentita la sosta
massimo 1 permesso	
Validità	2 anni dalla data del rilascio

7.6 Assistenza a minori 14 anni – ultraottantenne - persone con disabilità/inferma – gravi motivi di salute

Il presente permesso di transito e sosta viene rilasciato a condizione che il richiedente documenti la necessità di prestare assistenza con continuità durante l'arco della settimana a persona residente nella ZTL A e ZTL B.

Qualora la persona che necessita di assistenza sia una persona disabile o in generale inferma o donne in gravidanza, il richiedente, unitamente alla domanda, deve presentare un certificato medico che attesti la necessità di un'assistenza in via continuativa.

Il medesimo permesso potrà essere rilasciato per consentire accesso e sosta gratuita anche oltre la 1° ora (per periodi limitati di tempo e fino ad un massimo di 30 giorni - anche non consecutivi - nell'arco di un anno solare) ai veicoli di proprietà di soggetti che, pur non essendo titolari di contrassegno invalidi, presentino idonea certificazione medica specialistica (rilasciata da struttura pubblica o medico competente) che attesti una temporanea o permanente grave condizione di salute/patologia acuta, tale da richiedere l'accesso e sosta agevolata alle zone a traffico limitato.

Può essere rilasciato un solo permesso per assistito, il permesso ha validità di un anno.

Il permesso viene rilasciato anche per minori di 14 anni residenti in ZTL A – ZTL B (massimo due permessi, uno per nonni materni e uno per nonni paterni) o che necessitano di essere accompagnati presso l'abitazione del genitore non convivente o dei nonni posta nelle medesime zone (massimo un permesso).

A ciascun permesso può essere associata una targa appartenente a veicoli di proprietà del soggetto che presta assistenza o che versa in grave condizione di salute/patologia acuta detenuto in forza di:

- contratto (per esempio: di leasing, di nolo a lungo termine, superiore a 30 giorni, di comodato d'uso registrato o annotato nel libretto – ai sensi della cir. MIT 10/07/2014 e dell'art. 94 co. 4 bis del Codice della Strada e art. 247-bis, D.P.R. n. 495/1992)
- disponibilità esclusiva di un veicolo risultante dalla carta di circolazione conformemente a quanto stabilito dall'art. 94 co. 4 bis del Codice della Strada e art. 247- bis D.P.R. n. 495/1992;

<i>Assistenza a minori 14 anni – ultraottantenne - persone con disabilità/inferma – donne in gravidanza</i>	
Transito	Sempre consentito in ZTL A e B
Sosta	Consentita per tempo massimo 1 ora con disco orario gratuita e ore successive a pagamento (*) ad eccezione dei veicoli di proprietà di soggetti che, pur non essendo titolari di contrassegno invalidi, presentino idonea certificazione medica specialistica (rilasciata da struttura pubblica o medico competente) che attesti una temporanea o permanente grave condizione di salute/patologia acuta per i quali la sosta è gratuita anche oltre la 1° ora fino ad un massimo di 30 giorni - anche non consecutivi - nell'arco di un anno solare
Validità	Massimo n. 1 permesso valido 1 anno dalla data del rilascio

(*) la tariffa oraria per soste superiori ad 1 ora verrà stabilita con altro provvedimento.

Ove l'assistenza sia svolta non dal singolo ma da un'associazione potrà essere rilasciato un ulteriore permesso.

7.7 Servizi

Nel caso risulti dalla visura camerale della C.C.I.A., o alternativamente dal certificato di iscrizione all'albo professionale di appartenenza che il richiedente svolga una fra le attività elencate di seguito:

- vigilanza privata
- servizi di autospurgo
- onoranze funebri
- gestore servizi telefonici/internet

Il numero totale dei permessi rilasciati al medesimo intestatario non potrà essere superiore a n. 2.

<i>Servizi</i>	
Transito	Sempre consentito in ZTL A e B

Sosta	Per tempo massimo 60 minuti da segnalare con disco orario
Validità	Massimo n. 3 permesso validi n. 2 anni dalla data del rilascio

Art. 8 – Permessi provvisori

8.1 Accessi giornalieri

E' possibile accedere alla ZTL anche con veicoli sprovvisti di una delle autorizzazioni previsti dagli articoli precedenti del presente disciplinare.

Si tratta di accessi di durata breve nell'arco della giornata che vengono ammessi qualora sussista eccezionalmente un'effettiva necessità di accedere alla ZTL con un veicolo con motivazioni contingenti legate principalmente di effettuare attività di carico e scarico.

La comunicazione è valida per una singola targa.

Ad esempio possono essere rilasciati in caso di:

- accesso a studi medici
- accesso per cerimonie (matrimoni, battesimi, funerali)
- iniziative ed eventi
- manifestazioni, spettacoli, fiere e mercati
- veicoli sostitutivi per temporanea indisponibilità del veicolo autorizzato

8.2 permessi temporanei prolungati

Si tratta di accessi di durata limitata alle effettive necessità superiore ad un giorno ma inferiore a tre mesi (rinnovabile) che vengono rilasciati qualora sussista eccezionalmente un'effettiva necessità di accedere alla ZTL con un veicolo per una fra le seguenti motivazioni:

- lavori edili e/o stradali provvisti di concessione o permesso a costruire
- veicoli sostitutivi per temporanea indisponibilità del veicolo autorizzato con dichiarazione dell'officina
- nuovi residenti all'interno della ZTL in attesa del perfezionamento della pratica di residenza

La comunicazione è valida per una singola targa.

Art. 9 – Veicoli esenti dai divieti – lista bianca

9.1 Contrassegno unificato disabili europeo (CUDE)

I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma dell'art. 188 co. 2 del Codice della Strada, possono transitare senza limiti di orario all'interno della ZTL A e ZTL B.

Al momento del rilascio del “contrassegno invalidi” la targa del veicolo autorizzato sarà inserita nel database del sistema di controllo automatico degli accessi.

Al “contrassegno invalidi” ai fini dell’accesso alla ZTL può essere associata una targa.

Per quanto concerne la sosta all’interno delle zone a traffico limitato il titolare del contrassegno dovrà attenersi alla segnaletica stradale presente nel centro storico e pertanto parcheggiare ove consentito oltretutto attenersi a quanto previsto dalla normativa in vigore a livello nazionale.

I titolari di un contrassegno invalidi rilasciato da altri Comuni, o i titolari di un contrassegno invalidi rilasciato dal Comune di Santa Fiora, che abbiano la necessità di utilizzare un veicolo diverso da quello inserito in lista bianca, dovranno preventivamente comunicare all’ufficio di polizia locale:

- la targa del veicolo
- l’orario di accesso
- il numero del contrassegno e l’eventuale comune di rilascio

In caso di urgente necessità ad accedere alla ZTL, anche se impossibilitati ad effettuare la comunicazione preventiva con le modalità sopra indicate, il transito è comunque consentito purché si provveda alla comunicazione medesima entro le 48 h successive o seguendo le indicazioni apposte nella segnaletica verticale presente all’ingresso dei varchi ZTL.

9.2 Lista bianca

Per particolari tipologie di mezzi di trasporto è predisposta una “lista bianca” ovvero un database contenente il numero di targa di particolari categorie di veicoli che vengono autorizzati al transito e alla sosta all’interno della ZTL A o ZTL B senza la necessità di ottenere e di esporre una qualsiasi voglia tipologia di permesso tra quelle previste dalla vigente normativa.

- Categorie di veicoli inserite nella lista bianca:
- taxi/NCC
- in dotazione al Comune di Santa Fiora
- in dotazione a società pubbliche e/o private che svolgono un servizio pubblico o di pubblica utilità nel territorio del Comune di Santa Fiora:
- Sei Toscana. E – distribuzione, AdF, gestore telefonico/internet, USL, PP.TT, Amiata Energia
- medici di base e ai pediatri di libera scelta in servizio, per visite domiciliari a pazienti residenti o domiciliati all’interno della ZTL o per comprovate necessità connesse all’espletamento delle proprie funzioni.

L’inserimento nel database dei numeri di targa permette il transito dai varchi di accesso controllati automaticamente, senza il rischio di incorrere in sanzioni.

Per la sosta all’interno della ZTL è necessario che il veicolo sia riconoscibile a vista, ovvero che sulla carrozzeria del veicolo siano applicati i loghi degli enti o delle società indicate. Se il veicolo non sarà riconoscibile a vista da parte degli organi di controllo di polizia stradale, il veicolo sarà sanzionato. L’accesso per tutte le categorie inserite nella lista bianca è consentito unicamente per comprovate necessità connesse all’espletamento delle funzioni o servizio svolto, altrimenti il veicolo sarà sanzionato.

Per essere inseriti nella lista bianca, coloro che ne hanno diritto, dovranno inviare la lista targhe alla Polizia Locale.

L'inserimento nella lista bianca ha validità di n. 1 anno.

In caso di urgente necessità ad accedere alla ZTL, anche se impossibilitati ad effettuare la comunicazione preventiva con le modalità sopra indicate, il transito è comunque consentito purché si provveda alla comunicazione medesima entro le 48 h successive.

9.3. Veicoli che non necessitano di autorizzazione

Per i veicoli di servizio/in dotazione a:

- polizia locale
- vigili del fuoco
- forze armate
- forze dell'ordine
- pronto soccorso
- pronto intervento (es. protezione civile)
- contrassegno servizio di stato

identificabile a vista con scritte ben visibili sulla carrozzeria o con segnali di emergenza, non è richiesta alcuna formalità per l'accesso alla ZTL.

10 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e sostituisce eventuali precedenti disposizioni in materia di ZTL.